

STATUTO SOCIALE **ATLETICA AVIS PERUGIA**

ARTICOLO 1 **Denominazione**

E'costituita un'Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Avis Perugia".

ARTICOLO 2 **Sede**

L'Associazione ha sede legale in Perugia, Via Pompeo Pellini n. 28 ed una sede operativa in S.Sabina - Perugia, Via Cesare Pavese n. 6.

ARTICOLO 3 **Scopo**

1.L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la Vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina di atletica leggera intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dell'atletica leggera, nonché lo svolgimento di attività

Didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (Cio), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

5. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione Stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ARTICOLO 4

Durata

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

Patrimonio ed esercizi sociali

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a)** dal capitale iniziale versato;
- b)** dai contributi di ammissione;
- c)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d)** da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)** dalle quote sociali annue;
- b)** da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c)** da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo E quello Preventivo Del successivo esercizio di cui saranno inviate copie per conoscenza all'AVIS.

Articolo 6

Associati

Gli associati si distinguono in:

- a)** Associati fondatori;
- b)** Associati ordinari.

a) Sono Associati fondatori coloro che risultano all'atto costitutivo dell'Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto.

b) Sono Associati ordinari color che avendone fatto richiesta vengano ammessi, dietro presentazione di due Associati fondatori, con delibera del Consiglio Direttivo.

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Articolo 7

Diritti dei soci

Gli Associati avranno diritto di ricevere, secondo il regolamento, il materiale prodotto dall'Associazione e potranno partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Articolo 8

Decadenza dei soci

La qualifica di Associato può venir meno per decesso, per dimissioni, per morosità, per indegnità.

Articolo 9

Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri a scelta dell'Assemblea, di cui cinque devono essere associati fondatori o consiglieri AVIS.

Il Consiglio rimane in carica per quattro anni.

Articolo 10

Altri organi sociali

Gli altri organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei soci;.
- Il Presidente.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, copia dei verbali verrà inviata per conoscenza all'AVIS.

Articolo 12

Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Articolo 13

Il Presidente

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- provvede a quanto necessario per l'organizzazione e di il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 14 **Il Segretario**

Il Segretario ha funzioni operati ve e di supporto tecnico,armonizza l'operato vari organi e controlla l'adempimento delle diverse incombenze.

ARTICOLO 15 **Assemblea ordinaria**

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio mediante comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 16 **Diritti di partecipazione**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 17 **Validità assembleare**

L'Assemblea è validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione.
- Sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.
- Sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori.
- Sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche al presente statuto occorre una maggioranza pari ai due terzi degli Associati unitamente alla maggioranza vincolante dei due terzi degli Associati fondatori.

ARTICOLO 18 **Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio che nomina un Segretario e verifica il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale,firmato dal Presidente e dal Segretario,una copia del verbale stesso viene inviata per conoscenza all'AVIS.

ARTICOLO 19 **Collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

ARTICOLO 20

Il rendiconto

- 1.** Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- 2.** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3.** Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 21

Scioglimento

- 1.** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2.** L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3.** La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge. Letto, firmato e sottoscritto in data 23 febbraio 2005.

Il Consiglio Direttivo:

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1- Presidente | Pompei Enrico |
| 2- Vice Presidente | Pelliccia Marco |
| 3- Segretario | Galmacci Fabio |
| 4- Membro | Giglietti Secondo |
| 5- Membro | Biscarini Paola |
| 6- Membro | Giglietti Danilo |
| 7- Membro | Sensi Giuliano |
| 8- Membro | Pancianeschi Alessandra |
| 9- Membro | Ingi Maria Pia |
| 10- Membro | Bartoli Amerigo |
| 11- Membro | Rossi Enzo |